Spedizione in abbonamento postale **Anno 94° — Numero 122**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 maggio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516**
Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** - Semestrale L. **4516**
Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c.c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 29 marzo 1952
registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1952
registro n. 69 Presidenza, foglio n. 343.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

BORTOLAMASI Giorgio di Armando e di Malverti Clorinda, da San Damaso (Modena), classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane partigiano organizzatore ed animatore distinto, combattente ardito, già provato in numerose imprese, cadeva per delazione in mani nemiche. Brutalmente interrogato resisteva per più di un mese con fermo cuore e determinato stoicismo, nulla rivelando e senza cedere, neppure a lusinghiere profferte di libertà fattegli dai nemici che, esasperati, lo massacravano barbaramente durante un interrogatorio. Sacrificava così alla Patria la giovane esistenza dopo aver dato mirabile esempio di fede e di coraggio. — Zona di Modena, settembre 1943-26 gennaio 1945.

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALBERICI Giacomo di Giuseppe e di Rosa Cordani, da Groppo Ducale (Piacenza), classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Combattente della lotta di liberazione, già più volte segnalato per decisione e per ardimento, slanciatosi in combattimento contro un mezzo blindato nemico nel tentativo di applicarvi una carica esplosiva, cadeva da prode sul campo. - Piacenza, 26 aprile 1945.

ARLETTI Curzio di Arturo e di Camurri Giaberta, da Carpi di Modena, classe 1919, partigiano combattente (*alla memoria*). — Distinto organizzatore ed animatore della lotta partigiana nella sua città, già provato in pericolose e difficili contingenze, cadeva in mani tedesche nello organizzare il recupero di armi aviolanciate dagli alleati. Sottoposto per otto giorni a sevizie e torture, manteneva esemplare contegno nulla rivelando sino a che veniva bestialmente soppresso dai tedeschi contro ogni legge di umanità e di cuore. — Correggio (Reggio Emilia), 3 marzo 1945.

ANGUISSOLA Giambattista di Giacomo e di Anguissola Lucrezia, da Travo (Piacenza), classe 1916, partigiano combattente (*alla memoria*). — Combattente della lotta per la liberazione, già segnalato per coraggioso comportamento e per attività altamente redditizia, durante l'occupazione della città di Piacenza da parte delle forze partigiane, alla testa di un gruppo di arditi, si introduceva attraverso alle mura eliminando con decisione ed ardimento due centri di fuoco. Molto facilitava, così, la liberazione della città, ma nel combattimento cadeva da prode sul campo. — Piacenza, 27 aprile 1945.

BABINI Sauro fu Achille e di Poggiali Amedea, da Roncalceci (Ravenna), classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane studente, combattente valoroso della lotta di liberazione, si distingueva ripetutamente in azioni di sabotaggio nella pianura di Ravenna. Raggiunte le formazioni partigiane operanti in montagna si scontrava insieme a pochi compagni con una consistente formazione nemica. Generosamente faceva fronte da solo impegnando l'avversario con il fuoco del suo fucile mitragliatore. Consentiva, così, ai compagni di porsi in salvo e, nella impari lotta, cadeva da prode sul campo, nel nome d'Italia. — San Martino in Gattara (Forlì), 16 marzo 1944.

BORDINI Nino di Giovanni e di Bianchedi Caterina, da Faenza (Ravenna), classe 1922, soldato, partigiano combattente (*alla memoria*). — Valoroso combattente della lotta di liberazione, ferito e ricoverato in una infermeria da campo, veniva ancora coinvolto in combattimento contro i tedeschi che attaccavano l'infermeria stessa. Il comandante della esigua scorta, dopo strenua resistenza, disponeva per porre in salvo i ricoverati ancora in grado di camminare. Bordini, allora, insieme ad altri feriti più gravi, impugnava ancora le armi coprendo la ritirata dei compagni ed arrestando l'impeto nemico sino all'esaurimento delle munizioni. Caduto prigioniero e tradotto a Bologna, veniva, contro ogni legge di umanità e di onore, portato davanti al plotone di esecuzione e cadeva da forte, nel nome della Patria. — Certosa di Bologna, 18 ottobre 1944.

BOTTERO Adelmo di Filippo e di Biale Virginia, da Gerasio (Cuneo), classe 1920, sottotenente, partigiano combattente (*alla memoria*) — Combattente della lotta di liberazione, già più volte segnalato per capacità, per decisione e per coraggio, nel corso di un duro rastrellamento, teneva per più giorni con soli 16 uomini la posizione affidatagli. Sopraffatto da forze preponderanti si abbatteva, infine, anche egli ferito, fra i compagni già caduti. Prigioniero in mani nemiche affrontava da prode e nel nome d'Italia il plotone di esecuzione. — Villafranca (Forlì), 20 luglio 1944.

BUSANI Gianfranco di Adolfo e di Vecchi Giuseppina, da Modena, classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane partigiano ardito ed entusiasta, rese servizi particolarmente apprezzati nel campo organizzativo, affrontando situazioni difficili e pericolose e si distinse in vari scontri per decisione e per coraggio. Nel corso di un duro combattimento, visto cadere il proprio capo squadra lo sostituì con pronta iniziativa. Seriamente ferito manteneva il comando ed, all'ordine di attacco, trovò la forza per rialzarsi e trascinare all'assalto i suoi uomini. Nuovamente colpito cadde da prode sul campo. — Penna di Novellano (Modena), 8 gennaio 1945.

CRISTIANI Rino di Paolo e di Mengola Amedea, da Castenaso (Bologna), classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane e valoroso combattente della lotta di liberazione, già ripetutamente distintosi per decisione e per audacia, al comando di una squadra di partigiani veniva attaccato da elementi delle SS tedesche di molto superiori per numero e per armamento. Conscio che la resistenza del posto a lui affidato avrebbe consentito al grosso della formazione partigiana di prendere efficaci disposizioni di combattimento, disponeva per la resistenza ad oltranza. Seriamente ferito continuava a combattere animando i suoi uomini sino a che, esaurito il compito, ordinava ai superstiti di disimpegnarsi. Personalmente si attardava per coprire la ritirata lanciando le sue bombe a mano contro le SS avanzanti. Nuovamente colpito da numerose raffiche cadeva da prode sul campo, fronte al nemico. — Cadotto di Marzabotto (Bologna), 29 settembre 1944.

LUNARDI Astolfo fu Cesare e fu Montanti Iginia, da Livorno, classe 1891, partigiano combattente (*alla memoria*). — Mutilato nella guerra 1915-18, già decorato di medaglia d'argento al valor militare, subito dopo l'armistizio, con ardore giovanile, si faceva promotore ed animatore della resistenza bresciana. Organizzatore di Gruppi di azione patriottica, da tempo ricercato dalla polizia, finiva per cadere in mani nemiche. Lungamente interrogato manteneva contegno fiero ed esemplare rivendicando a sè ogni responsabilità. Portato davanti al plotone di esecuzione, cadeva da forte nel nome di Italia e della Libertà. — Monpiano di Brescia, 6 febbraio 1944.

MICELI Oronzo fu Luigi e di Miceli Maria Antonia, da Soleto (Lecce), classe 1920, soldato di artiglieria, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio, in terra di Albania, partecipava volontariamente alla lotta di liberazione distinguendosi vivamente ed ottenendo dapprima il comando di una squadra, p. quello di un plotone. Particolare menzione merita il contegno da lui tenuto nel corso di duri combattimenti impegnati nella zona « Ura-Zeze » sulla rotabile Elbassan-Tirana. Sotto intenso fuoco di mortai, benchè seriamente ferito, manteneva il comando del suo reparto e sosteneva bravamente il combattimento sino alla vittoriosa soluzione. — Zona di Tirana (Albania), 15 novembre 1944

ZANELLA Marino di Pietro e di Zanus Maria, da Segusino (Treviso), classe 1908, partigiano combattente (*alla memoria*). — Animatore e suscitatore della lotta partigiana nella regione del Cansiglio, in situazioni difficili di ambiente e di clima, forniva chiare prove della sua alta capacità di organizzatore e di comandante. Le formazioni da lui dipendenti raggiunge-

vano forza superiore ai mille uomini ed impegnavano duramente reparti nemici notevoli per numero e per armamento. Dopo quattordici mesi di dura lotta, nel corso di un combattimento generosamente impegnato in situazione disperata allo scopo di liberare dei dipendenti caduti prigionieri, veniva a sua volta catturato. Durante l'interrogatorio davanti al plotone di esecuzione manteneva fiero ed esemplare contegno, animando i compagni e cadendo da forte nel nome d'Italia e di Libertà. — Zona di Cansiglio (Belluno), 25 gennaio 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

AGNOLETTI Giuseppe fu Domenico e fu Lippi Annunziata, da Galeata (Forlì), classe 1924, partigiano combattente. — Al comando di un distaccamento di partigiani attaccava una autocolonna germanica riuscendo a far saltare una autoblinda e ad immobilizzare sulla strada la formazione. Per quanto ferito, assicurava con pronta decisione la ritirata dei suoi e si attardava di persona per coprirla col fuoco. — Monte delle Forche, 14 agosto 1944.

ASSEVERATI Werter di Annibale e di Bigi Adele, da Villa Masone (Reggio Emilia), classe 1922, partigiano combattente. — Tenace e valoroso combattente della lotta partigiana, già segnalato per coraggio e decisione in numerosi fatti d'arme, trovava la morte in uno scontro, lottando, corpo a corpo, con un tedesco. — Fontana di Rubiera (Reggio Emilia), 31 marzo 1945.

BASSINIANI Edoardo fu Filippo e di Vinciguerra Virginia, da Villafranca (Apuania), classe 1910, partigiano combattente (*alla memoria*). — Organizzatore ed animatore di formazioni partigiane prodigò nella lotta di liberazione la sua attività instancabile, molto apprezzata e redditizia, raggiungendo incarichi di responsabilità e di comando. Cadde in uno scontro nello assolvimento del suo dovere. — Zona di Sarzana, settembre 1943-3 febbraio 1945.

BENATTI Giovanni fu Pietro e di Bellei Dirce, da Mirandola (Modena), classe 1920, partigiano combattente (*alla memoria*). — Combattente della lotta partigiana, si distingueva per decisione e per coraggio nel corso di numerosi combattimenti. Caduto in mani nemiche e brutalmente interrogato manteneva fiero contegno nulla rivelando. Durante la sua traduzione alle carceri perdeva la vita nello ardimentoso tentativo di riacquistare la libertà. — Cavezzo di Modena, 3 aprile 1944-3 marzo 1945.

BERTOZZI Daniele di Giovanni di Magnani Elisabetta, da Parma, classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*) — Giovane partigiano distinto per fede, per ardimento e per coraggio brillantemente provato in numerosi scontri, circondato durante un rastrellamento ed ormai senza più via di scampo, alla resa preferì la morte che affrontò combattendo da prode sino all'ultimo respiro. — Appennino Parmense, 3 gennaio 1944-22 novembre 1944.

BUSCONI Mario fu Giuseppe e fu Agosti Erminia, da Piacenza, classe 1920, caporale di artiglieria, partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo aver valorosamente combattuto alla testa di una piccola formazione partigiana contro forze tedesche di molto superiori, cadeva da prode sul campo nel riuscito tentativo di trovare per i suoi una via di ritirata. — Appennino Piacentino, 31 dicembre 1944.

GUIDOTTI Guerrino fu Enrico e fu Marchia Luigia, da Savigno (Bologna), classe 1919, caporal maggiore del genio, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio partecipava alla lotta di liberazione facendosi vivamente apprezzare nelle formazioni partigiane per capacità di organizzatore e di comandante, per decisione, per ardimento. Particolarmente si distingueva il 1° ottobre 1944 a Roccapietra quando si offriva per collocare una carica esplosiva nelle difese nemiche. Nello effettuare l'ardita impresa veniva ferito e catturato. Durante la prigionia sopportava con stoicismo l'amputazione della gamba destra, conseguente alla ferita, e manteneva esemplare contegno, nulla rivelando nonostante i ripetuti, duri, interrogatori. — Zona di Vercelli, ottobre 1943-aprile 1945.

MILLELUCI Loreto fu Antonio e di Sergenti Maria, da Collazzone (Perugia), classe 1916, caporal maggiore di artiglieria, partigiano combattente. — Subito dopo l'armistizio, in Albania, partecipava alla lotta di liberazione, molto distinguendosi per coraggio, per capacità e per decisione. Raggiungeva nelle formazioni partigiane posti di responsabilità arrivando a coprire la carica di comandante di brigata. Dopo aver valorosamente e duramente combattuto per molti mesi, in difficili condizioni di ambiente e di clima, si distingueva particolarmente durante la battaglia per la liberazione di Tirana, sostenendo vittoriosamente con i suoi uomini ripetuti attacchi di formazioni tedesche di molto superiori per numero e per armamento. — Tirana (Albania), 18 novembre 1944.

PAOLI Wladimiro di Nicola e di De Benedetti Speranza, da Treviso, classe 1926, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane combattente della lotta di liberazione fu tra i primi a passare all'azione subito dopo l'occupazione tedesca e molto si distinse per iniziativa, per ardimento e per capacità di organizzatore e di animatore. Mentre si apprestava ad effettuare un importante colpo di mano sulla linea ferroviaria Treviso-Ostiglia, venne sorpreso dal nemico e cadde combattendo da prode sino all'ultimo respiro. — Zona di Treviso, settembre 1943-9 settembre 1944.

QUADRIO Innocente di Giuseppe e di Giacomelli Maria, da Vervio (Sondrio), classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Partigiano combattente già ripetutamente distintosi durante la lotta di liberazione, colto di sorpresa durante un rastrellamento cadeva in mani nemiche. Subito interrogato sul numero e sulla dislocazione dei suoi compagni resisteva con esemplare decisione, sia alle offerte del nemico, sia alle sue minacce ed alle sue percosse. Sicuro della sorte che lo aspettava manteneva fieramente, sino davanti al plotone di esecuzione, la sua fedeltà alla Causa e la sua fede nella Patria. — Vervio (Sondrio), 3 febbraio 1945.

CROCE AL VALOR MILITARE

BEDESCHI Gaetano di Forsenio e fu Barbieri Carmela, da Villa Rivalta (Reggio Emilia), classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane partigiano combattente, già distintosi per abnegazione e per coraggio, dopo una serie di difficili e faticose imprese svolte a ritmo serrato, partecipava, alla testa della sua squadra, al duro combattimento svoltosi a Cerrè Sologno di Villa Minozzo. Con indomito ardire si slanciava all'assalto del nemico asserragliato in alcune case, trascinando i suoi con l'esempio e cadendo da prode sul campo. — Appennino Reggiano-Modenese, febbraio 1944-15 marzo 1944.

BERGAZZI Albino fu Giuseppe e di Sbuttoni Rosa, da Chioppe Bardi (Parma), classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane combattente entusiasta ed ardito alla guerra partigiana, si distinse in numerosi combattimenti e cadde da valoroso sul campo, fronte al nemico. — Zona di Parma, 2 febbraio 1945.

BERTO Giovanni fu Cirillo e di Luisotto Luigia, da San Pietro in Gù (Padova), classe 1916, partigiano combattente. — Per tutta la durata della lotta di liberazione dava alle formazioni partigiane l'entusiastico apporto della sua opera facendosi vivamente apprezzare come organizzatore, come animatore, e come valoroso combattente. Fra i molti e riusciti atti di sabotaggio da lui effettuati merita particolare menzione quello diretto contro il ponte ferroviario di Lisiera. — Zona di Padova, settembre 1943-25 aprile 1945.

MAIMERI Bruno di Giovanni e di Parlato Caterina, da Tregnago (Verona), classe 1922, partigiano combattente. — Nella lotta di liberazione si dimostrava combattente valoroso e bravo comandante di battaglione partigiano. Particolarmente si distingueva per decisione ed ardimento quando circondato da solo in una casa da numerosi nemici, aggrediva una sentinella, la disarmava e riusciva, così benchè ferito, a raggiungere la sua formazione. — Tregnago (Verona), 15 marzo 1945.

RONCO Rinaldo fu Ermenegildo e di Melchiorre Vittorina, da Monbello Monferrato (Alessandria), classe 1910, partigiano combattente. — Combattente della lotta partigiana, già segnalato per capacità di animatore, di organizzatore e di capo, si distingueva particolarmente nel condurre con 60 uomini un deciso attacco contro una colonna motorizzata tedesca, infliggendo sensibili perdite, catturando prigionieri ed impossessandosi di armi e di materiali. — Ozzano (Alessandria), 11 novembre 1944.

SEGATO Aldo di Angelo e di Bevilacqua Teresa, da Camisano Vicentino (Vicenza), classe 1920, soldato del genio (*alla memoria*). — Nella lotta di liberazione, che intraprendeva subito dopo l'armistizio, si distingueva per indefessa ed entusiastica attività e per belle capacità di animatore e di organizzatore. Con ardimento e decisione effettuava numerosi e riusciti atti di sabotaggio recando notevole danno, al traffico ferroviario del nemico. A poche settimane dalla fine vittoriosa del conflitto, caduto in una imboscata, veniva mortalmente ferito sacrificando alla Patria la giovane esistenza. — Zona di Vicenza, settembre 1943-3 marzo 1945.

(1168)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 aprile 1953, n. 395.

Approvazione ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo supplementare tra il Governo Italiano e l'Organizzazione Internazionale Profughi (I.R.O.) del 14 novembre 1950, concluso a Roma il 31 dicembre 1951, e dello scambio di Note effettuato a Roma il 9-10 giugno 1952.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il Protocollo aggiuntivo all'Accordo supplementare tra il Governo Italiano e l'Organizzazione Internazionale Profughi (I.R.O.) del 14 novembre 1950, concluso a Roma il 31 dicembre 1951, e lo scambio di Note effettuato a Roma il 9-10 giugno 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo ed allo scambio di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 400 milioni, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 16 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Protocollo aggiuntivo all'Accordo supplementare tra il Governo Italiano e l'Organizzazione Internazionale Profughi (I.R.O.) concluso a Roma il 14 novembre 1950.

Il Governo Italiano e l'Organizzazione Internazionale Profughi, considerata la necessità di compiere ogni sforzo per completare l'opera di risistemazione all'Estero dei profughi che si trovano ancora in Italia;

considerato che il Consiglio Generale della I.R.O. con risoluzione n. 84 adottata l'11 aprile 1951 a Ginevra, ha autorizzato il Direttore Generale della I.R.O., nei limiti delle esistenti risorse finanziarie, a continuare l'esecuzione del piano di assistenza e risistemazione dei rifugiati al di là della data limite del 30 settembre 1951;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le clausole contenute nell'art. IX dell'Accordo Supplementare 14 novembre 1950, avranno effetto sino alla data della cessazione dell'attività della I.R.O. in Italia, e comunque non oltre il 31 marzo 1952.

Art. 2.

L'I.R.O. s'impegna a risistemare ancora all'Estero il numero maggiore possibile di profughi fino a raggiungere la cifra massima compatibile con le sue risorse finanziarie.

Art. 3.

A precisazione di quanto stabilito all'art. IX del citato Accordo Supplementare resta inteso, che per il periodo oltre il 30 settembre 1951:

1° il Governo Italiano provvederà alle spese per i trasporti ferroviari, per un importo non eccedente la somma di L. 25.000.000 per trimestre;

2° per quanto concerne gli affitti e le riparazioni delle proprietà occupate dall'I.R.O., il Governo Italiano è impegnato a pagare in contanti, una somma non superiore a L. 10.000.000 per trimestre;

3° tutte le altre spese in eccedenza ai limiti fissati dai precedenti capoversi n. 1 e n. 2, si intenderanno a totale carico della I.R.O.

Art. 4.

A saldo di quanto dovuto in applicazione delle lettere *a*) e *c*) comma secondo dell'art. III dell'Accordo del 24 ottobre 1947 il Governo Italiano pagherà la somma di L. 329.807.887 così distinta:

L. 140.000.000 per riparazioni eseguite al complesso immobiliare, costituente la « Fondazione del Banco di Napoli » in Bagnoli, salvo l'esito della vertenza giudiziaria in corso, istituita con atto di citazione della predetta Fondazione presso il Tribunale di Napoli, per il pagamento del canone e dei danni verificatisi durante la occupazione della I.R.O.

L. 111.242.678 per rimborso dell'Imposta Generale sull'Entrata.

L. 78.565.209 per rimborso di Imposte comunali di consumo.

Il presente Protocollo farà parte integrante dell'Accordo Supplementare del 14 novembre 1950 che entrerà in vigore dopo l'approvazione del Parlamento Italiano.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i sigilli.

Fatto a Roma e in doppio originale nella lingua italiana e inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Roma, addì 31 dicembre 1951

Per la I.R.O.
(Organizzazione Internazionale Profughi)
O. E. COUND
Chief of Mission Italy

Per il Governo Italiano
FRANCESCO M. DOMINEDÒ
Sottosegretario agli Esteri

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Additional Protocol to the Supplementary Agreement between the Italian Government and the International Refugee Organization (I.R.O.) stipulated in Rome on 14 november 1950.

Considering the necessity of completing by all possible means the resettlement abroad of refugees still in Italy, the Italian Government and the International Refugee Organization;

Whereas I.R.O.'s General Council in its Resolution n. 84, adopted on April 11th, 1951 at Geneva, has authorized the Director General of I.R.O. to continue — within the financial means at his disposal — the implementation of refugee assistance and resettlement plans beyond the date limit of September 30th, 1951:

Have agreed as follows:

Art. 1.

The provisions of Art. IX of the Supplementary Agreement of 14 November 1950 will be effective until such date as the activities of I.R.O. in Italy will cease, and in any case nat later than March 31st, 1952.

Art. 2.

I.R.O. undertakes to further resettle abroad the greatest possible number of refugees up to the maxi mum number that its financial resources will allow.

Art. 3.

The better to specify what is provided under Art. IX of the Supplementary Agreement quoted above, it is agreed that for the period subsequent to 30th September 1951:

1° The Italian Government will undertake to pay expenses incurred in account of railway transport up to a quarterly amount not exceeding 25.000.000 lire.

2° As regards leases and cost of repairs to property occupied by I.R.O., the Italian Government is under obligation to pay in cash an amount not exceeding 10.000.000 lire per quarter.

3° All other expenditure over and above the limits laid down in paragraphs 1 and 2 above, will be a total charge to I.R.O.

Art. 4.

In payment of the amounts due under the terms of art. III, *a*) and *c*) para 2, of the Agreement of 24 October 1947, the Italian Government will undertake to pay 329.807.887 lire, viz:

L. 140.000.000 for repairs effected to the whole of the real property owned by the « Fondazione del Banco di Napoli » at Bagnoli. This latter payment is subject, however, to the result of the law-suit started at the request of the above named « Fondazione » with the Naples Courts for the payment of lease and damage suffered during the occupation of the property by I.R.O.

L. 111.242.678 as a reimbursement of General Sales Tax.

L. 78.565.209 as a reimbursement of Comunal Excise Tax.

The present Protocol will be embodied in the Supplementary Agreement of 14 November 1950 which will enter into force definitively as soon as parliamentary approval has been obtained.

For the above purpose the undersigned Plenipotentiaries, duly authorized to do so, have signed and sealed the present Protocol.

Made in Rome in duplicate in Italian and English, both texts being authoritative.

31 December 1951

For the *Italian Government*
FRANCESCO M. DOMINEDÒ
Sottosegretario di Stato agli Esteri

For the *International Refugee Organization*
O. E. COUND
Chief of Mission Italy

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Scambio di Note fra l'Italia e l'I.R.O. relativo al Protocollo aggiuntivo dell'Accordo supplementare del 14 novembre 1950.

INTERNATIONAL
REFUGEE ORGANIZATION
Palais Wilson GENEVA

Rome, 9 June, 1952

Your Excellency,

I have the honour to confirm, on behalf of the International Refugee Organization, the understanding arrived at during the discussions which have taken place during the past few days between representatives of your Government and of the I.R.O., for the purpose of arriving at a satisfactory conclusion of the activities of the Organization in Italy.

The various matters covered and agreed in these discussions are as follows:

1. Both the Italian Government and the I.R.O. recognise that the final account between them establishes an entitlement to the I.R.O. in an amount of approximately 200.000.000 lire.

2. The I.R.O. agrees to leave this amount at the disposal of the Italian Government.

3. In consideration of this action by the I.R.O., the Italian Government undertakes to use this amount for the following purposes:

(*a*) immediate payment to the Italian State Railways in an amount of approximately 15.000.000 lire in settlement of all internal rail charges against I.R.O.;

(*b*) settlement of all and any expenses relating to the I.R.O. operarion of Bagnoli Camp which might be deemed fair and proper charges on the I.R.O. under the terms of the Agreement between the Italian Government and the I.R.O., dated 24 October, 1947, and the Supplementary Agreement, dated 14 November, 1950;

(*c*) settlement of all other fair and proper claims arising in Italy against the I.R.O.

4. (*a*) The Italian Government agrees to establish, with the remaining balance, a trust fund with the A.A.I. for the permanent institutional care in Italy of 100 TB cases from Trieste, up to the limit set in the Supplementary Agreement of 14 November 1950; these cases will be accepted as soon as spaces become available. It is hoped that the amount of this balance will be at least 25.000.000 lire;

(*b*) the I.R.O., in consideration of the Italian Government accepting 40 of these TB cases from Trieste in the immediate future, agrees to make an additional

grant of $ 40.000 to the trust fund, payment to be effected as soon as the 40 cases have been accepted into institutions in Italy;

(c) the Italian Government agrees that, if the total amount as provided for in sub-paras (a) and (b) above should exceed the equivalent of $ 1000 per head for the number of TB cases from Trieste actually received in Italy, the balance of the trust fund shall be used to provide additional assistance for the residual group of refugees in Italy.

5. The I.R.O. agrees to make an immediate payment of $ 7.200 to the Italian State Railways in settlement of the outstanding external rail charges.

6. To the extent that other funds become available, the I.R.O. will make an additional grant to provide a trust fund for assistance to the residual group of refugees in Trieste in one amount up to 150.000.000 lire. The details of this grant will be further discussed with the Italian Government and the Allied Military Government of Trieste in the immediate future.

It is agreed that the supervisory responsabilities of the I.R.O. under the terms of this letter and of previous agreements may be transferred at an appropriate date in the near future to the United Nations High Commissioner for Refugees.

As it is mutually desired that a fair, equitable and overall agreement be reached, your written acceptance of the terms of this letter will constitute a full and final settlement of all matters outstanding between the Italian Government and all its agencies on the one part and the I.R.O. on the other.

Finally, on behalf of the I.R.O., may I take this opportunity of assuring your Government of our sincere thanks for the co-operation and goodwill which have consistently been shown to the Organization and to the refugees within its mandate.

I am, Your Excellency, yours sincerely.

J. D. R. KELLY
General Counsel

Professor Francesco Mario DOMINEDÒ
Under-Secretary
Ministry of Foreign Affairs
Republic of Italy

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI ESTERI

Roma, 10 giugno 1952

Signor Consigliere Generale,

In data 9 giugno 1952 la S. V. ha voluto farmi pervenire la nota del seguente tenore:

« Ho l'onore di confermarLe, a nome dell'Organizzazione Internazionale dei Rifugiati, le intese a cui son pervenuti i rappresentanti del Suo Governo e quelli dell'I.R.O. durante le conversazioni svoltesi nei giorni scorsi allo scopo di raggiungere una soddisfacente conclusione delle attività dell'Organizzazione stessa in Italia.

I vari punti trattati e sui quali è stato raggiunto un accordo, sono i seguenti:

1. Sia il Governo Italiano che l'I.R.O. riconoscono che dalla situazione finale dei conti tra il Governo Italiano e l'I.R.O. risulta che l'I.R.O. ha titolo a ricevere un ammontare approssimativo di lire italiane 200 milioni.

2. L'I.R.O. conviene di lasciare la predetta somma in disponibilità al Governo Italiano.

3. In considerazione di quanto precede, il Governo Italiano si impegna di utilizzare la predetta somma per i seguenti scopi:

a) pagamento immediato alle Ferrovie dello Stato Italiano di un ammontare di circa 15 milioni di lire italiane a sistemazione di tutti i crediti vantati verso l'I.R.O. per servizi ferroviari resi all'interno;

b) pagamento di ogni e qualsiasi spesa, inerente alle attività svolte dall'I.R.O. nel campo di Bagnoli, che si riterrà possa essere equamente e appropriatamente imputata all'I.R.O. ai sensi delle disposizioni dell'Accordo tra il Governo Italiano e I.R.O. datato 24 ottobre 1947 e dell'Accordo Supplementare datato 14 novembre 1950;

c) pagamento di ogni altro giusto e regolare reclamo avanzato in Italia contro l'I.R.O.

4. a) Il Governo Italiano conviene di istituire con la somma rimanente un fondo vincolato presso l'Amministrazione Aiuti Internazionali per l'assistenza permanente presso Istituti in Italia, di 100 profughi tubercolotici provenienti da Trieste, entro il limite stabilito nell'Accordo Supplementare del 14 novembre 1950; questi casi saranno accettati non appena i posti si renderanno disponibili. Si spera che l'ammontare della predetta somma possa essere di almeno 25 milioni di lire;

b) considerato che il Governo Italiano accetterà, nell'immediato futuro, 40 dei predetti 100 profughi tubercolotici provenienti da Trieste, l'I.R.O. conviene di apportare al predetto fondo vincolato un contributo addizionale di 40 mila dollari, che saranno pagati non appena i 40 casi saranno accettati dagli Istituti in Italia;

c) il Governo Italiano conviene che, se l'ammontare totale di cui ai paragrafi a) e b) sopramenzionati dovesse eccedere l'equivalente di 1000 dollari pro-capite per il numero dei tubercolotici di Trieste effettivamente accolti in Italia, il saldo del conto vincolato sarà utilizzato per fornire assistenza addizionale al gruppo residuo dei profughi in Italia.

5. L'I.R.O. si impegna ad effettuare un pagamento immediato di 7.200 dollari U.S.A. alle Ferrovie dello Stato Italiano per il regolamento di crediti ancora pendenti per servizi ferroviari all'estero.

6. Nella misura che sarà resa possibile dalla disponibilità di altri fondi, l'I.R.O. darà un ulteriore contributo onde costituire un fondo vincolato destinato all'assistenza del gruppo residuo dei profughi di Trieste fino ad un ammontare equivalente a 150 milioni di lire. I dettagli relativi a tale contributo saranno oggetto di ulteriori conversazioni che avranno luogo nell'immediato futuro fra il Governo Italiano ed il Governo Militare Alleato di Trieste.

Le due parti sono d'accordo che la responsabilità di supervisione da parte dell'I.R.O., ai sensi della presente lettera e degli accordi precedenti, potrà essere trasferita all'Alto Commissario per i Rifugiati delle Nazioni Unite, ad una data da stabilirsi nel futuro prossimo.

Essendo desiderio di entrambi le parti che sia raggiunto un soddisfacente, equo e generale accordo, la Sua accettazione scritta dei termini di questa lettera costituirà piena e definitiva sistemazione di tutte le questioni pendenti tra il Governo Italiano e tutti i suoi uffici da un lato e l'I.R.O. dall'altro.

Mi sia infine concesso di cogliere questa occasione per dare assicurazione a nome dell'I.R.O. al Suo Governo della nostra sincera gratitudine per la collaborazione e la buona volontà che è stata costantemente dimostrata verso l'Organizzazione ed i profughi rientranti nell'ambito del suo mandato ».

Nel comunicare alla S. V che il Governo Italiano è d'accordo su quanto sopra, colgo l'occasione per rinnovare l'alto apprezzamento del Governo Italiano per l'opera umanitaria svolta dell'I.R.O. e per esprimerLe gli atti della mia profonda considerazione.

DOMINEDÒ

Signor J. D. R. KELLY
Consigliere Generale
del Liquidatore dell'I.R.O. — GINEVRA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1953, n. 396.

Collocazione fuori ruolo di un funzionario di grado non superiore al quinto del gruppo A della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Aeronautica, per essere destinato a prestare servizio presso il Registro Aeronautico Italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;
Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Un funzionario di grado non superiore al quinto del gruppo A della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Aeronautica, potrà essere collocato fuori ruolo per essere destinato a prestare servizio presso il Registro Aeronautico Italiano

Tale facoltà potrà essere esercitata fino a non oltre il 30 giugno 1953 e s'intenderà decaduta anche prima della fine dell'esercizio 1952-1953 qualora intervengano frattanto mutamenti nel ruolo organico amministrativo dell'Amministrazione aeronautica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatta obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1953

EINAUDI

PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 126. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1953, n. 397.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS.mo Rosario di Pompei, in località Magliana del comune di Roma.

N. 397. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS.mo Rosario di Pompei, in località Magliana del comune di Roma e la Chiesa parrocchiale stessa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta da Gaetano Maccaferri, consistente in un appezzamento di terreno valutato L. 300.000 da adibirsi a sede delle opere parrocchiali.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 109. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1953, n. 398.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Neve, detta anche « Chiesa Matrice », in Mandaradoni di Limbadi (Catanzaro).

N. 398. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Neve, detta anche « Chiesa Matrice », in Mandaradoni di Limbadi (Catanzaro) e la stessa Chiesa viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta da Pupa Marcantonio consistente nella porzione disponibile del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 119. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1953, n. 399.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del SS.mo Redentore e San Francesco Confessore, in Sesto San Giovanni (Milano).

N. 399. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Milano in data 31 dicembre 1951, relativo all'erezione della parrocchia del SS.mo Redentore e San Francesco Confessore, in Sesto San Giovanni (Milano). Inoltre viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del SS.mo Redentore e San Francesco Confessore, in Sesto San Giovanni (Milano) sede della parrocchia anzidetta, e la Chiesa parrocchiale viene autorizzata ad accettare la donazione disposta da Rigamonti Francesco, consistente in un appezzamento di terreno sul quale è stato costruito il Sacro edificio.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 128. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1953, n. **400**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, in Borgo Pietro Lupo di Mineo (Catania).

N. 400. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltagirone in data 22 febbraio 1948, integrato con dichiarazione 31 ottobre 1952, relativo all'erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, in Borgo Pietro Lupo di Mineo (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1953
Atti del Governo, registro n. 76, *foglio n.* 105. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1953.

Norme per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per il naviglio minore

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
QUELLI PER LA MARINA MERCANTILE
E PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 in data 15 febbraio 1929, riguardante le norme per il collaudo degli impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili nazionali ed il funzionamento delle relative Commissioni di collaudo;

Visti i paragrafi 544 e 548 dell'art. 24 del Regolamento delle radiocomunicazioni, annesso alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Atlantic City 1947;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 1694 del 27 dicembre 1948, col quale è stato reso esecutivo in Italia il Regolamento suddetto;

Considerata la necessità di disciplinare il rilascio del certificato limitato di radiotelefonista in base ai paragrafi 544 a 548 dell'art. 24 del Regolamento delle radiocomunicazioni sopra citato, ai fini dell'espletamento del servizio radiotelefonico su navi di qualsiasi tipo di stazza lorda fino a 1600 tonnellate e con apparecchiature radiotelefoniche la cui potenza in antenna sull'onda portante non modulata non superi i 50 watts;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero della marina mercantile Direzione generale del lavoro marittimo e portuale, con la lettera n. 9936/G del 24 luglio 1951 e dal Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, con il dispaccio n. 143058 del 17 marzo 1952;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per l'espletamento del servizio radiotelefonico a bordo di navi di qualsiasi tipo, di stazza lorda fino a 1600 tonn. e munite di apparecchiature radiotelefoniche la cui potenza in antenna sull'onda portante non modulata non superi i 50 watts, gli operatori devono essere muniti almeno di un certificato limitato di radiotelefonista.

Art. 2.

Gli aspiranti agli esami per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista presenteranno domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, al Ministero delle poste e telecomunicazioni Ispettorato generale delle telecomunicazioni Servizio radio, corredandola dei seguenti documenti in carta legale e debitamente legalizzati:

a) licenza elementare;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante alla data della domanda ha compiuto il 18° anno di età e non ha superato il 40°, ovvero il maggior limite eventualmente spettantegli in forza delle leggi in vigore;

c) certificato penale;

d) certificato di buona condotta morale e civile;

e) certificato di cittadinanza italiana;

f) certificato di inscrizione nelle liste di leva, ovvero copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato per coloro che abbiano prestato servizio militare;

g) attestazione di versamento di L. 400, quale rimborso spese di esami, sul c/c postale n. 1/31840 a favore del Ministero delle poste e telecomunicazioni - Ispettorato generale traffico telegrafico e radiotelegrafico, nonchè L. 200 sul c/c postale n. 1/26966 a favore dell'Ufficio del registro di Roma per tassa di esame.

I dipendenti della pubblica Amministrazione sono esonerati dall'obbligo della presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) purchè corredino la domanda di una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendono.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della domanda.

Art. 3.

Il programma di esami è quello stabilito dai paragrafi 544 a 547 dell'art. 24 del Regolamento delle radiotelecomunicazioni di Atlantic City 1947 e cioè: conoscenza pratica del servizio e della procedura radiotelefonica, attitudine alla corretta trasmissione e ricezione radiotelefonica, conoscenza generale dei regolamenti applicati alle radiocomunicazioni telefoniche e specialmente delle parti di detti regolamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare.

Art. 4.

Le prove di esame saranno eseguite presso le Capitanerie di porto dinanzi le stesse Commissioni incaricate del collaudo degli impianti radioelettrici di bordo di cui al decreto Ministeriale 23 luglio 1928 citato nelle premesse.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni potrà disporre convocazioni straordinarie di dette Commissioni in località e date che saranno stabilite per sottoporre ad esame determinati gruppi di candidati.

Art. 5.

Ad esame superato le Commissioni rilasceranno, a richiesta, un certificato provvisorio di abilitazione con validità di mesi tre dalla sua data.

Art. 6.

Ai fini del rilascio del titolo definitivo del certificato limitato di radiotelefonista, i possessori del certificato provvisorio, entro il periodo di validità di esso, dovran-

no far pervenire al Ministero delle poste e telecomunicazioni Ispettorato generale delle telecomunicazioni Servizio radio:

a) due fotografie a mezzo busto, senza cartoncino, formato tessera, firmate, di cui una legalizzata dalla competente autorità;

b) attestazione di versamento di L. 200 sul c/c n. 1/26966 a favore dell'Ufficio del registro di Roma quale diritto di concessione governativa a norma del n. 194 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 604.

Art. 7.

Le Commissioni redigeranno di volta in volta verbale di esame da trasmettersi al Ministero delle poste e telecomunicazioni Ispettorato generale delle telecomunicazioni Servizio radio, per il rilascio del titolo definitivo del certificato limitato di radiotelefonista.

Art. 8.

Il conferimento del certificato limitato di radiotelefonista non costituisce titolo per l'inscrizione nelle matricole della gente di mare oltre il limite di età stabilito dall'art. 119 del Codice della navigazione.

Art. 9.

In deroga all'art. 2 del presente decreto gli inscritti nella gente di mare, di cui all'art. 115 del Codice della navigazione, presenteranno la domanda indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Ispettorato generale delle telecomunicazioni Servizio radio, e corredata da tutti i documenti prescritti direttamente alla Capitaneria di porto, sede di esame.

Gli iscritti nella gente di mare produrranno, in sostituzione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) dell'art. 2, l'estratto matricolare mercantile.

La Capitaneria di porto suddetta, previa richiesta del relativo certificato generale del casellario giudiziale provvederà ad ammettere i marittimi agli esami.

Nei casi di urgenza, la Capitaneria di porto, sede di esame, è autorizzata ad ammettere con riserva detti marittimi dietro presentazione della sola domanda.

In tali casi i marittimi produrranno i prescritti documenti entro i tre mesi dalla data di esame.

La Commissione di cui all'art. 4, ad esame ultimato provvederà a trasmettere in deroga all'art. 7 del presente decreto l'estratto del verbale d'esame, riferentesi ai marittimi dichiarati idonei, alla Capitaneria di porto, sede di esame, la quale, a sua volta, provvederà ad inviare tutti i documenti nonchè l'estratto di verbale succitato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il rilascio del titolo definitivo del certificato limitato di radiotelefonista.

Gli iscritti nella gente di mare potranno conseguire il suddetto certificato anche oltre il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2.

Art. 10.

Le Capitanerie potranno sottoporre agli esami i marittimi in occasione dei collaudi degli impianti radioelettrici di bordo, qualunque sia il numero dei candidati.

Le Capitanerie predette potranno proporre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sessioni di esami quando siano state presentate domande da almeno cinque aspiranti inscritti nella gente di mare.

Art. 11.

La validità del certificato provvisorio di abilitazione di cui all'art. 5 rilasciato ai marittimi, si intende automaticamente prorogata per tutto l'eventuale più lungo periodo dell'ultimo viaggio iniziato prima della scadenza.

Per il rilascio del titolo definitivo del certificato limitato di radiotelefonista, i marittimi devono presentare i documenti prescritti dall'art. 6 alla Capitaneria di porto competente per il successivo inoltro al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, a sua volta, provvederà ad avvenuto rilascio di esso, a darne comunicazione alla Capitaneria di porto in cui risultano inscritti i marittimi ai fini della annotazione sia nelle matricole che nei libretti di navigazione.

Art. 12.

Ai componenti della Commissione di esame spettano i gettoni stabiliti dalla legge 4 novembre 1950, n. 888, che faranno carico al bilancio passivo dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1953

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1953
Registro n. 11 Ufficio riscontro poste, foglio n. 21. — FAGGIANI

(2518)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1953.
Estinzione di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 26 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visti la legge 23 dicembre 1917, n. 2043, concernente la riforma della gestione delle riserve di pesca e di caccia sul lago Trasimeno, e l'art. 7 del relativo regolamento n. 848 in data 9 giugno 1918;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 5007/3, in data 23 maggio 1919, con il quale venne riconosciuto, a favore del sig. Locchi Gennaro, il possesso del diritto esclusivo di pesca nei porti della posta di Passignano nn. 120, 121, 122, 123, 139, 140, 141, 142, 143, 144, nel lago Trasimeno;

Considerato che, nonostante i ripetuti inviti, gli interessati non hanno prodotto i documenti atti a dimostrare il legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca e che, d'altra parte, i presunti titolari del diritto stesso rinunciano ai diritti che potessero loro spettare;

Ritenuto che concorrano le condizioni stabilite per procedere alla revoca del sopra citato decreto prefettizio;

Sentito il Consiglio di Stato;

Decreta:

E' revocato il decreto del Prefetto di Perugia numero 5007/3, in data 23 maggio 1919, con il quale fu riconosciuto, a favore del sig. Locchi Gennaro, il possesso del diritto esclusivo di pesca nei porti della posta di Passignano nn. 120, 121, 122, 123, 139, 140, 141, 142, 143, 144, nel lago Trasimeno ed il diritto stesso viene dichiarato estinto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1953

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1953
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 106

(2498)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1953.

Restrizioni all'esercizio della pesca della trota iridea o arcobaleno (Salmo irideus, Gibb) nelle acque del Piemonte e della Liguria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 13, 16 e 20 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Vista la proposta del Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria, tendente ad ottenere particolari misure protettive al fine di favorire l'incremento, nelle acque del Piemonte e della Liguria, della trota iridea o arcobaleno (*Salmo irideus, Gibb*);

Visti i pareri favorevoli delle Commissioni provinciali di pesca di Alessandria, Asti, Cuneo, Genova, Imperia, La Spezia, Novara, Savona, Torino e Vercelli e dello Stabilimento ittiogenico di Brescia;

Visto l'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che sospende, fino a nuova disposizione, l'applicazione delle norme relative all'obbligo di interpellare gli organi consultivi prima di adottare provvedimenti del genere;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Art. 1.

Salva ogni eccezione prevista nel regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nelle acque del Piemonte e della Liguria — escluse quelle soggette alla Convenzione italo-elvetica sulla pesca e quelle della Valle d'Aosta — la pesca della trota iridea o arcobaleno (*Salmo irideus, Gibb*) è vietata dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 gennaio.

Durante il suddetto periodo di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, i pesci freschi della qualità e della provenienza sopra indicata, non possono formare oggetto di commercio e di trasporto nè di smercio nei pubblici esercizi.

Art. 2.

La lunghezza minima che la trota iridea o arcobaleno, delle acque di cui all'art. 1 del presente decreto, deve aver raggiunto perchè la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non siano vietati, è stabilita in centimetri diciotto.

Art. 3.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguiti a norma di legge.

Il Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 maggio 1953

Il Ministro: FANFANI

(2573)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 23 maggio 1953.

Importazione di animali e carni dalla Germania Occidentale.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerato che da comunicazioni ufficiali risulta che le condizioni sanitarie del bestiame nella Germania Occidentale nei riguardi dell'afta epizootica sono attualmente da considerarsi favorevoli,

Veduta la propria ordinanza 13 febbraio 1953, con la quale veniva vietata la importazione di ruminanti, suini e delle loro carni fresche, refrigerate e congelate dai Paesi europei a causa di detta malattia;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con regio decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Veduta la ordinanza del Ministero dell'interno 1° gennaio 1923;

Ordina:

Art. 1.

E' revocata l'ordinanza 13 febbraio 1953 per quanto concerne la importazione dalla Germania Occidentale di ruminanti e delle loro carni fresche, refrigerate e congelate.

L'importazione dei ruminanti resta subordinata alla preventiva autorizzazione prevista dall'ordinanza ministeriale 11 luglio 1921.

Per i suini resta in vigore il divieto di importazione previsto dall'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 1° gennaio 1923.

Art. 2.

I Prefetti della Repubblica, il Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, il Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, a mezzo dei veterinari provinciali e di quelli di confine e di porto, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, addì 23 maggio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(2572)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Proroga del termine di assunzione all'esercizio delle funzioni di notai di prima nomina

Ai sensi dell'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ai sottoindicati notai di prima nomina, coi decreti Ministeriali a fianco di ciascuno di essi indicati, è stato prorogato, sino a tutto il 2 settembre 1953, il termine prefisso per assumere l'esercizo delle loro funzioni nelle sedi alle quali sono stati rispettivamente assegnati:

Trotta Oreste, assegnato a Casalbore (distretto notarile di Benevento), decreto Ministeriale 21 maggio 1953;

Bianchi Attilio, assegnato a Badalucco (distretto notarile di Imperia), decreto Ministeriale 21 maggio 1953;

Scapinelli Lorenzo, assegnato a Caresana (distretto notarile di Novara), decreto Ministeriale 21 maggio 1953;

Sisto Leonardo, assegnato a Adelfia (distretto notarile di Bari), decreto Ministeriale 21 maggio 1953;

Ferrara Roberto, assegnato a Cervino (distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere), decreto Ministeriale 21 maggio 1953;

Piccione Casimiro, assegnato a Cesarò (distretto notarile di Catania), decreto Ministeriale 21 maggio 1953;

Dellapina Vittorio, assegnato a Gazzuolo (distretto notarile di Mantova), decreto Ministeriale 21 maggio 1953;

Calore Olinto, assegnato a Villamagna (distretto notarile di Chieti), decreto Ministeriale 21 maggio 1953;

Morandini Livio, assegnato a Scigliano (distretto notarile di Cosenza), decreto Ministeriale 21 maggio 1953;

Papale Giuseppe, assegnato a San Sosti (distretto notarile di Castrovillari), decreto Ministeriale 21 maggio 1953;

Ciciolla Michele, assegnato a Crecchio (distretto notarile di Chieti), decreto Ministeriale 21 maggio 1953;

Dorsa Angelo, assegnato a Barile (distretto notarile di Melfi), decreto Ministeriale 21 maggio 1953;

Pennisi Matteo, assegnato a Tusa (distretto notarile di Patti), decreto Ministeriale 21 maggio 1953;

Betti Gianluigi, assegnato a San Sebastiano Curone (distretto notarile di Alessandria), decreto Ministeriale 21 maggio 1953;

Pocaterra Mario, assegnato a San Donato Val di Comino (distretto notarile di Cassino), decreto Ministeriale 21 maggio 1953.

(2574)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 17 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1953, registro n. 14 Interno, foglio n. 346, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Corato (Bari) di un mutuo di L. 36.150.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2463)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 39.

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1959).

Numero del titolo provvisorio: 73, serie B. — Ufficio che ha emesso il titolo: Sezione tesoreria provinciale di Agrigento. — Persona che ha denunziato il titolo: Sutera Giuseppe fu Filippo, dom. in Menfi (Agrigento), via Agareni, cortile Guglia. — Capitale nominale L. 10.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 7 maggio 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(2331)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 maggio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	628,25
» Firenze	624,90	626,50
» Genova	624,90	628 —
» Milano	624,93	628,50
» Napoli	624,87	627,60
» Palermo	624,90	627,75
» Roma	624,91	628,50
» Torino	624,92	626 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 28 maggio 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,80
Id. 3,50 % 1902	61,75
Id. 3 % lordo	70,60
Id. 5 % 1935	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	80 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,95
Id. 5 % 1936	92,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97 —

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 28 maggio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,92
1 dollaro canadese	» 628,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V.

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1953

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1953 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà, fra l'altro, i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1952 al 30 aprile 1953 — Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1952		44.054		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	1.270.420		1.166.626	
Entrate e spese di bilancio effettive — residui	313.079		386.688	
Totale		1.583.499		1.553.314
In conto movimento di capitali — competenza	180.035		84.865	
In conto movimento di capitali — residui	5.603		72.579	
Totale		185.638		157.444
(*) Decreti di scarico				764
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.698.815		1.658.571	
Conti correnti	3.918.509		3.878.077	
Incassi da regolare	983.480		975.414	
Altre gestioni	2.037.160		1.869.494	
Totale		8.637.964		8.381.556
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	446		496	
Pagamenti da regolare	83.317		107.463	
Altri crediti	2.988.084		3.212.802	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	1.125		1.410	
Totale		3.072.972		3.322.171
Totale generale incassi e pagamenti		13.524.127		13.415.249
Fondo di Cassa al 30 aprile 1953		—		108.878
Totale a pareggio		13.524.127		13.524.127

(*) Di cui L. 762 milioni emessi a norma dell'art. 7 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 aprile 1953 (in milioni di lire)		
Fondo di Cassa		108.878	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	148		
Pagamenti da regolare	95.534		
Altri crediti	404.829		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	824		
Totale crediti		501.335	
In complesso			610.213
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.252.849		
Conti correnti	409.802		
Incassi da regolare	46.384		
Altre gestioni	285.567		
Totale debiti			2.994.602
Situazione del Tesoro (passività)			2.384.389

Circolazione di Stato al 30 aprile 1953:

Metallica	L.	2.276 —
Cartacea	»	35.767 —
	L.	38.043 —

L'ispettore generale SANFILIPPO

p. *Il direttore generale del Tesoro*: GRÀ

(2582)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 APRILE 1953

ATTIVO

Voce		Parziali	Importo
Oro in cassa	L.		4.224.264.739,94
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		6.268.760.942,77
Portafoglio su piazze italiane	»		196.441.659.663,98
Effetti ricevuti per l'incasso	»		36.221.524 —
Anticipazioni	»		115.308.018.073,13
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		360.000.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		48.837.044.686,33
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		30.733.879.678,60
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		676.674.387.289,04
Partite varie	»		3.756.149.861,59
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		81.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	
			145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		231.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		13.584.560.143,11
Spese	»		4.126.381.019,90
	L.		1.901.967.955.593,39
Depositi in titoli e valori diversi	»		2.522.001.426.361,47
	L.		4.423.969.381.954,86
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		71.451.319,49
TOTALE GENERALE	L.		4.424.040.833.274,35

PASSIVO

Voce		Parziali	Importo
Circolazione	L.		1.262.827.994.850 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		14.021.355.406,79
Depositi in conto corrente liberi	»		42.870.683.536,68
Conti correnti vincolati	»		350.166.025.960,06
Creditori diversi	»		95.224.686.939,82
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		99.532.131.341,32
Idem — *Fondo speciale art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325*	»		6.611.800.000 —
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	49.725.620.833,07	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	25.037.184.496,23	
			24.688.436.336,84
Rendite del corrente esercizio	L.		4.210.418.305,69
	L.		1.900.153.532.677,20
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	862.189.896 —	
Fondo di riserva straordinario	»	652.233.020,19	
			1.814.422.916,19
	L.		1.901.967.955.593,39
Depositanti	»		2.522.001.426.361,47
	L.		4.423.969.381.954,86
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		71.451.319,49
TOTALE GENERALE	L.		4.424.040.833.274,35

(2581)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Disposizioni concernenti la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di borse per tirocinio di addestramento nella lotta contro il cancro.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1950 concernente la composizione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle borse per tirocinio di addestramento nella lotta contro il cancro registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1950, registro n. 36, foglio n. 212;

Vista la propria ordinanza in data 12 dicembre 1952, con la quale è stato disposto il trasferimento alla diretta dipendenza dell'Alto Commissario le Divisioni IV, V, VII, VIII e IX ed il Servizio schermografico attualmente dipendenti dalla Direzione generale dei servizi medici e tali Divisioni raggruppate in un unico servizio che assume la denominazione di Ufficio centrale per i servizi di medicina sociale;

Considerato che il suddetto Ufficio centrale ha tra le sue attribuzioni quella di organizzare la lotta contro il cancro e i tumori maligni in genere;

Ritenuta la opportunità di modificare la composizione della Commissione giudicatrice per il conferimento delle borse di studio sopra citate sostituendo tra i membri della Commissione con il direttore capo dell'Ufficio centrale per i servizi di medicina sociale il direttore generale dei Servizi medici, e richiedendo per segretario un funzionario di gruppo *A* in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di grado anche inferiore al 7°;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

Art. 1.

A modifica del decreto commissariale del 28 aprile 1950, di cui alle premesse, la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle borse per tirocinio di addestramento nella lotta contro il cancro, è composta come segue:

a) dal segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ovvero da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore capo dell'Ufficio centrale per i servizi di medicina sociale;

c) da un direttore di uno dei tre Istituti per lo studio, la diagnosi e la cura dei tumori esistenti in Milano, Roma e Napoli;

d) da un docente universitario particolarmente competente nella materia;

e) da un rappresentante della Lega italiana per la lotta contro i tumori;

f) dal capo della Divisione tecnica per la lotta contro i tumori maligni presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

g) da un funzionario di gruppo *A* in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in qualità di segretario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 febbraio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1953
Registro n. 77 Presidenza, foglio n. 204. — FERRARI

(2545)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina di un medico fiduciario per il riparto medico delle Ferrovie dello Stato di Rocchetta Sant'Antonio-Lacedonia

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il Regolamento sanitario delle Ferrovie dello Stato, approvato con decreto Ministeriale 14 settembre 1949, n. 1048, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1949, al registro n. 13, foglio n. 40;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1952, n. 5074, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1952, al registro n. 32, foglio n. 130, concernente gli assegni ai medici di riparto;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.A.G. 41.1.24.202/63817 in data 3 marzo 1953;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a procedere alla nomina di un medico fiduciario per il posto di medico del riparto di Rocchetta Sant'Antonio-Lacedonia, alle condizioni previste dal vigente Regolamento sanitario approvato con decreto Ministeriale 14 settembre 1949, n. 1048, e col seguente trattamento in deroga alle norme di cui agli articoli 44 e 49 del citato Regolamento:

a) concessione al suddetto medico dell'uso gratuito di un alloggio dell'Amministrazione sito nel fabbricato viaggiatori della stazione di Rocchetta Sant'Antonio-Lacedonia;

b) retribuzione annua di L. 171.600 (centosettantunmilaseicento) pagabile in rate mensili posticipate di L. 14.300 (quattordicimilatrecento) ciascuna.

Art. 2.

E' fatto obbligo a detto medico di riparto di fissare stabilmente la propria effettiva residenza a Rocchetta Sant'Antonio Stazione.

Art. 3.

In deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'art. 45 del citato Regolamento sanitario, a ciascuno dei medici fiduciari dei riparti limitrofi a quello suddetto che sia incaricato, in caso di necessità, della supplenza per una porzione soltanto del riparto medesimo, è corrisposto, per tale prestazione, un compenso pari all'assegno che, a norma del ripetuto Regolamento sanitario, sarebbe annesso a detta porzione considerata come riparto medico a sè stante.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 marzo 1953

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1953
Registro n. 38 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 106

NOMINA DI UN MEDICO DI RIPARTO

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato deve coprire il posto vacante di medico fiduciario effettivo per il riparto di Rocchetta Sant'Antonio-Lacedonia.

I medici chirurghi che aspirano alla nomina dovranno far pervenire, non più tardi del sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, all'Ispettorato sanitario delle Ferrovie dello Stato con sede a Foggia (stazione FF SS. Foggia), la relativa domanda redatta in conformità al modello allegato *A*. Per le domande inoltrate a mezzo posta (le quali dovranno essere spedite a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno) a nessun effetto sarà tenuto conto della data del timbro postale, anche se questa risulti nel termine suddetto.

La domanda dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 32 e corredata dei seguenti documenti

a) certificato di nascita, rilasciato in carta da bollo e legalizzato;

b) certificato, rilasciato in carta da bollo e legalizzato, comprovante che l'aspirante è cittadino italiano col godimento dei diritti politici;

c) certificato penale in carta da bollo, di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale e legalizzato;

d) certificato di buona condotta, di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda, rilasciato in carta da bollo dal sindaco del Comune in cui l'aspirante ha la sua abitazione e legalizzato;

e) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo o copia autenticata (diploma di laurea, o copia autenticata, per i laureati in epoca anteriore alla pubblicazione del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102);

f) certificato di iscrizione all'Ordine dei medici della Provincia nella cui giurisdizione è situata l'abitazione dell'aspirante, rilasciato in carta da bollo;

g) copia del foglio matricolare militare o, per gli ufficiali medici, copia dello stato di servizio;

h) tutti quegli altri titoli che l'aspirante, nel suo interesse, creda di presentare.

L'aspirante, il quale dimostri con apposito documento in bollo, legalizzato, di essere ufficiale sanitario o medico condotto in pianta stabile, è esonerato dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c) e d).

La mancata presentazione, nel termine fissato, anche di uno soltanto dei documenti indicati in a), b), c), d), e), f), g) potrà determinare l'esclusione dalla nomina.

L'aspirante è tenuto a prendere visione del capitolato d'oneri e compensi relativo al riparto in oggetto (allegato B) e ad impegnarsi, nella domanda stessa, di accettarlo in caso di nomina conseguita.

La procedura per la nomina sarà espletata con le norme stabilite dal Regolamento sanitario delle Ferrovie dello Stato, approvato con decreto del Ministro per i trasporti n. 1048 del 14 settembre 1949. Per tali norme la Commissione esaminatrice è tenuta ad esprimere il proprio giudizio dopo aver valutato, per i singoli aspiranti, non solo i titoli scientifici e professionali, ma anche tutti gli altri vari elementi che valgono a far ritenere l'aspirante da prescegliere il « più adatto », nel complesso, a disimpegnare le « specifiche » funzioni di medico del riparto di cui al presente comunicato.

Per avere conoscenza del suddetto Regolamento sanitario l'aspirante potrà rivolgersi agli Ispettorati sanitari delle Ferrovie dello Stato o alla sede centrale del Servizio sanitario (Roma, Direzione generale FF. SS.).

Al medico prescelto sarà comunicata la nomina e trasmesso il capitolato d'oneri e compensi, che egli dovrà restituire, firmato in segno di accettazione, entro dieci giorni dalla ricevuta comunicazione, sotto comminatoria di essere altrimenti ritenuto rinunciatario. Parimenti sarà considerato rinunciatario se, nel giorno che gli sarà stabilito, non assumerà le sue funzioni o non fisserà la propria stabile ed effettiva abitazione nella località indicata nel capitolato (allegato B) quale residenza del medico di riparto.

Dal giorno in cui il prescelto assumerà le funzioni di medico di riparto, egli assumerà gli obblighi ed avrà diritto ai compensi stabiliti dal capitolato di cui all'allegato B.

ALLEGATO A

(schema della domanda)

Sig. Capo dell'Ispettorato sanitario delle Ferrovie dello Stato FOGGIA

Il sottoscritto ...., presa cognizione
(cognome e nome)
del comunicato in data ...., domanda di essere nominato medico fiduciario per il riparto di Rocchetta Sant'Antonio-Lacedonia, impegnandosi di accettare, in caso di conseguita nomina, gli obblighi e i compensi stabiliti dall'apposito capitolato.

Allega i documenti qui sotto specificati:

Data,

Firma

(cognome e nome per esteso)

(indirizzo preciso)

ALLEGATO B

CAPITOLATO D'ONERI E COMPENSI

Riparto medico di Rocchetta Sant'Antonio-Lacedonia

Il sottoscritto dott. ...., dopo aver presa conoscenza del Regolamento sanitario delle Ferrovie dello Stato, accetta a decorrere dal .... l'incarico di medico fiduciario per il riparto di Rocchetta Sant'Antonio-Lacedonia, con tutti gli obblighi espressi nel Regolamento suddetto e nel presente capitolato. Dalla predetta data assume altresì l'obbligo di fissare stabilmente la propria effettiva residenza in Rocchetta Sant'Antonio Stazione ed accetta, come corrispettivo dell'opera da lui prestata quale medico di riparto delle Ferrovie dello Stato, i seguenti compensi:

una carta di libera circolazione in prima classe sulla rete delle Ferrovie dello Stato valida per 500 (cinquecento) km. di percorrenza (oltre ai tratti di linea compresi nella circoscrizione del riparto suddetto e di quelli finitimi);

le altre facilitazioni di viaggio consentite per sè e familiari dalle vigenti disposizioni in materia;

la retribuzione annua di L. 171.600 (centosettantunmilaseicento) pagabile in rate mensili posticipate di L. 14.300 ciascuna;

l'uso gratuito di un alloggio dell'Amministrazione ferroviaria, sito nel fabbricato viaggiatori della stazione di Rocchetta Sant'Antonio-Lacedonia e composto di tre camere, cucina e bagno;

il compenso per gli eventuali certificati relativi agli infortuni sul lavoro nella misura stabilita per gli ufficiali sanitari e per i medici condotti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali oppure nella misura eventualmente stabilita in maniera forfetaria annua dal direttore generale delle Ferrovie dello Stato ai sensi del sopracitato Regolamento sanitario.

Circoscrizione del riparto medico di Rocchetta Sant'Antonio-Lacedonia

Linea Foggia-Cervaro-Rocchetta S.A.L.-Potenza: dalla C.C. km. 40+758 esclusa all'imbocco della galleria km. 59+369.

Linea Rocchetta S.A.L.-Spinazzola-Gioia del Colle: dal ponte km. 0+919 (distacco dalla linea per Potenza) al ponte sul torrente Arcidiaconata km. 21+710.

Linea Avellino-Rocchetta S.A.L.: dalla stazione di Monticchio km. 99+097 compresa al termine della linea (punta scambio nella stazione di Rocchetta S.A.L.) km. 118+368.

Tutta la linea compresa nel riparto è in zona di malaria lieve.

Il medico di riparto, oltre alle visite di accertamento delle malattie degli agenti ed alle altre prestazioni alle quali è tenuto per le disposizioni del Regolamento sanitario, ha l'obbligo dell'assistenza medica gratuita:

a) agli agenti di ruolo e non di ruolo, nonchè agli assuntori che esercitano mansioni assimilabili a quelle del personale esecutivo, che riportano traumi in servizio o sono colpiti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale per la quale sia obbligatoria l'assicurazione a norma della legge speciale (l'obbligo alle cure mediche e chirurgiche sussiste per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la sua cessazione quando esse occorrono per recuperare la capacità lavorativa, anche se l'agente abbia cessato dal servizio);

b) agli agenti di ruolo e non di ruolo, nonchè agli assuntori ed ai loro coadiutori e dipendenti, ammalati di malaria contratta in località che risultano dichiarate malariche dalle competenti autorità e nelle quali sono obbligati a risiedere per esigenze di servizio, o quelli che, pur dimorando in località salubre, sono ammalati di malaria contratta durante il servizio prestato nelle località malariche suddette;

c) alle persone di famiglia degli agenti di ruolo e non di ruolo, nonchè degli assuntori e dei loro coadiutori e dipendenti, che per esigenze di servizio sono obbligati a dimorare in località che risultano dichiarate malariche dalle competenti autorità, quando sono ammalate di malaria contratta nella località di residenza dell'agente (per persone di famiglia, agli effetti dell'obbligo dell'assistenza medica gratuita, s'intendono la moglie, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle che l'Amministrazione abbia riconosciuti conviventi ed a carico degli agenti interessati).

(2535)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Modificazioni nella composizione della Commissione esaminatrice del concorso a mille posti di allievo aiuto macchinista, indetto con decreto Ministeriale 2 luglio 1952, n. 32.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1952, n. 32, registrato alla Corte dei conti addì 6 agosto 1952, registro n. 33 Ufficio ferrovie, foglio n. 15, con il quale venne indetto pubblico concorso a mille posti di allievo aiuto macchinista da ammettere ad un corso di istruzione per la nomina di altrettanti aiuto macchinisti in prova;

Visto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1953, n. 2903, registrato alla Corte dei conti addì 27 gennaio 1953, registro n. 36 bilancio Trasporti, foglio n. 108, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso di cui sopra;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale ed affari generali numero P.A.G. 41.1.208/90556, in data 9 aprile 1953;

Decreta:

Articolo unico.

A seguito dei trasferimenti per servizio, i signori Aronica ing. Calogero, ispettore principale, Agosta ing. Ignazio, ispettore capo e Scopece ing. Alessandro, ispettore capo, presidenti delle Commissioni esaminatrici compartimentali di Napoli, Bari e Palermo per il concorso esterno a mille posti di allievo aiuto macchinista, assumono rispettivamente con effetto dal 15 aprile 1953, la presidenza delle Commissioni esaminatrici compartimentali di Bari, Palermo e Napoli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1953

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1953
Registro n. 38 *bilancio Trasporti, foglio n.* 158. — MONACELLI

(2388)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di sei tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, indetto con decreto Ministeriale 26 aprile 1952.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Visto il testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1952, registro n. 21, foglio n. 118, con il quale è indetto un concorso — per titoli — per il reclutamento di n. 6 tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, riservato ai tenenti in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1952, registro n. 42, foglio n. 34, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso — per titoli — per il reclutamento di n. 6 tenenti dei Carabinieri in servizio permanente, indetto con decreto Ministeriale 26 aprile 1952, citato nelle premesse:

1. Ten. Ftr. s.p.e. Massimino Luciano di Antonio, classe 1925 punti 60,80
2. Ten. Art. s.p.e. Pellegrino Francesco di Carlo, classe 1927 » 57,40
3. Ten. Ftr. s.p.e. Coppola Enrico di Vincenzo, classe 1930 » 57,20
4. Ten. Ftr. s.p.e. Sateriale Mario di Costantino, classe 1928 » 50 —
5. Ten. Ftr. s.p.e. Boratto Livio di Carlo, classe 1921 » 48,35
6. Ten. Ftr. s.p.e. Salerno Antonio di Michele, classe 1927 » 46,40
7. Ten. Ftr. s.p.e. Cosi Carlo di Enrico, classe 1924 » 44,40
8. Ten. Art. s.p.e. Randone Severino di Francesco, classe 1925 » 44,20
9. Ten. Ftr. s.p.e. Martignoni Armando di Attilio, classe 1928 » 43,60
10. Ten Ftr s.p.e. Rebuzzi Domenico di Romano, classe 1926 . . . » 40 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso — per titoli — per il reclutamento di n. 6 tenenti dei Carabinieri in servizio permanente indetto con decreto Ministeriale 26 aprile 1952, citato nelle premesse:

1. Ten. Ftr. s.p.e. Massimino Luciano di Antonio, cl. 1925;
2. Ten. Art. s.p.e. Pellegrino Francesco di Carlo, cl. 1927;
3. Ten. Ftr. s.p.e. Coppola Enrico di Vincenzo, cl. 1930;
4. Ten. Ftr. s.p.e. Sateriale Mario di Costantino, cl. 1928;
5. Ten. Ftr. s.p.e. Boratto Livio di Carlo, cl. 1921;
6. Ten. Ftr. s.p.e. Salerno Antonio di Michele, cl. 1927.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel giornale militare.

Roma, addì 7 aprile 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1953
Registro n. 16, *foglio n.* 344

(2387)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.